



Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I[^]

Fasc.2570/2016

Bari, 12/10/2017

Alla Presidenza della Regione Puglia

Al Sindaco della Città Metropolitana

B A R I

Ai Sindaci e Commissari Prefettizi
dei Comuni della Provincia

Ai Comandanti delle Polizie Municipali
dei Comuni della Provincia

L O R O S E D I

Alla Questura

Al Comando Provinciale Carabinieri

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza

Al Comando Unità per la tutela forestale, ambientale
e agroalimentare Carabinieri

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco

All'Università degli Studi

Al Politecnico

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato

All'Agenzia delle Entrate

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

All'Agenzia del Demanio

Al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

Alla Direzione Circoscrizione Aeroportuale

Al Comando della Capitaneria di Porto

Alla Direzione Ufficio Provinciale Scolastico

Alla Direzione Provinciale INPS

Al Compartimento Anas

Alla Direzione Generale A.D.I.S.U. Puglia

Alla Presidenza dell' AQP



Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I^

Alla Presidente dell' AMGAS

Alla Presidenza dell' AMIU

Alla Direzione ARCA Puglia

Alla Direzione Generale ARIF – Agenzia Regionale delle attività
irrigue e forestali

Alla Direzione Generale ASL BA

Alla Presidenza Autorità di Sistema Portuale

Al VII – VIII tronco Autostrade per l'Italia

Alla Direzione Enel

Alla Direzione della Ferrotramviaria

Alla Direzione delle Ferrovie Appulo Lucane

Alla Direzione delle Poste Italiane

Alla Presidenza della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

B A R I

Alla Presidenza del Consorzio ASI

M O D U G N O

Alla Presidenza Confindustria Province Bari – BAT

Alla Presidenza Confcommercio Regione Puglia

Alla Presidenza Provinciale Confesercenti

Alla Direzione Generale Confcooperative Puglia

Alla Presidenza ANCE Puglia

B A R I



Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I^

Ai destinatari di cui all'allegato elenco

OGGETTO: Iscrizione nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori operanti in settori "sensibili" non soggetti al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al D.P.C.M 18/04/2013.

Con la circolare del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2016, sono stati forniti alcuni indirizzi interpretativi circa le procedure e le modalità da osservare ai fini dell'iscrizione delle imprese nelle *with list*.

In particolare, è stato dato atto della chiusura del regime transitorio, introdotto dall'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014 e successivamente prorogato "fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" dall'art.11 bis della legge n. 68 del 2015 n. 25 di conversione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e delle modifiche legislative che hanno sancito l'obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia nei settori cosiddetti a rischio attraverso la consultazione delle *with list*.

Il Ministero dell'Interno - Gabinetto, con circolare del 25/07/2017, ha segnalato che sono pervenute a quell'Ufficio, segnalazioni circa gli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare dall'impossibilità di partecipare a gare pubbliche per l'affidamento di lavori, servizi o forniture a causa di asseriti ritardi nell'attività istruttoria preordinata all'iscrizione nei cennati elenchi.

La ricezione dei suindicati esposti ha indotto a ritenere che non tutti gli operatori economici interessati e verosimilmente non tutte le stazioni appaltanti abbiano acquisito piena cognizione delle procedure da osservare sotto il profilo dell'accertamento o della dimostrazione del possesso dei requisiti antimafia nei "settori cd sensibili".

A tal proposito, è stato rammentato che la richiesta di iscrizione nelle *with list* da parte dell'operatore economico non è necessariamente e immediatamente funzionale alla partecipazione del medesimo a una gara pubblica o all'affidamento di una pubblica commessa, potendo tale richiesta essere formulata anche nella sola prospettiva di una futura partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

In questi casi, un eventuale ritardo nell'iscrizione determinato ad esempio dalla complessità dell'istruttoria, non recherebbe alcun imminente e irreparabile pregiudizio nella sfera giuridica dell'operatore economico.

Diversamente nell'ipotesi in cui, in uno dei settori a rischio, l'operatore economico debba procedere alla stipula di un contratto pubblico, ovvero a un subcontratto.



Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I^

Al riguardo è stato evidenziato come l'art. 29 del decreto legge n. 90/2014, abbia sancito l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di acquisire la documentazione antimafia ai fini della stipula di un contratto o dell'autorizzazione di un subcontratto unicamente attraverso la consultazione delle *withe list*.

Proprio al fine di evitare che eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure di iscrizione nei citati elenchi possano pregiudicare l'interesse (pubblico) della stazione appaltante all'esecuzione dell'appalto e quelli (patrimoniali) dell'impresa all'affidamento di una commessa pubblica, il legislatore ha ritenuto applicabili, anche ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso la consultazione delle *withe list*, le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del codice antimafia, secondo le modalità declinate dalla più volte richiamata circolare del marzo 2016.

Nella sostanza, le indicazioni fornite con la circolare, che hanno trovato successiva conferma nel D.P.C.M. 24 novembre 2016 (che ha modificato il D.P.C.M. 18 aprile 2013 al fine di adeguarne i contenuti all'art. 29 del decreto legge 90/2014) prevedono che la stazione appaltante, nel caso in cui debba compiere le verifiche nei confronti dei soggetti non iscritti nelle *withe list* ma che abbiano presentato domanda di iscrizione, sia tenuta a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Da tale momento si attiverà il termine di trenta giorni decorso il quale la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o alla approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e d'iscrizione nelle *withe list*, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.

IL PREFETTO
(Magno)